



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

PROVINCIA DI BELLUNO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Dario SCOPEL)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Cinzia TEDESCHI)

RELATA DI PUBBLICAZIONE N.Reg. Pubbl.
(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Seren del Grappa, Il Responsabile del Procedimento

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data soprastipulata.

Seren del Grappa, Il Responsabile del Procedimento

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Delibera	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia TEDESCHI)

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
di GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 09.02.2015

ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO E RIUTILIZZO DELLE BANCHE DATI**

Oggi **nove febbraio duemilaQUINDICI**, presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale di Seren del Grappa, con la presenza dei componenti che seguono:

1) SCOPEL Dario	Sindaco	1)	SI
2) MARCHESIN Bruno	Vicesindaco	2)	SI
3) TAITA Edmondo	Assessore	3)	SI
	Presenti n.		3

Presiede **Dario SCOPEL** - Sindaco -

Partecipa **Cinzia TEDESCHI** - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.


**AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO
E RIUTILIZZO DELLE BANCHE DATI**

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e Titolo II del Regolamento Comunale dei controlli interni.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Responsabile del servizio Cinzia TEDESCHI



Seren del Grappa, 09.02.2015

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n.36, recependo la direttiva Direttiva n. 2003/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, "disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni" affidando alle pubbliche amministrazioni la decisione di consentire o meno il riutilizzo dei dati, perseguendo al contempo "la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie";
- la Digital Agenda for Europe 2010-2020 con l'azione 3 "Open up public data resources for re-use" si propone la revisione della citata direttiva n. 2003/98/CE con l'obiettivo di trasformare i dati pubblici in opportunità di sviluppo e lavoro. L'azione asserisce, infatti, che la pubblica amministrazione produce una vasta mole di dati che possono diventare il materiale grezzo per nuovi, innovativi e trasversali applicazioni e servizi;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: - all'art. 52, comma 1, comporta l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di "pubblicare nel proprio sito web [...]il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.";
- all'art. 52, comma 2, stabilisce che "i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza[...], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto" e che "l'eventuale adozione di una licenza [...] è motivata ai sensi delle linee guida nazionali";
- all'art.68, comma 3, lettera b, definisce "dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti[...],sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai

costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.”

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) stabilisce: - all'art. 7, che “i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,[...] sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”;

- all'art. 4, comma 3, che “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”;

- l'art. 24 quater del D.L. 90/2014 recita: “*A decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1 del Codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma 5, lett. b) del presente decreto*”.

RITENUTO CHE:

- la pubblicazione di dati di tipo aperto - “open data” - è un'azione doverosa da perseguire non solo verso la trasparenza dell'attività amministrativa, ma a favore di possibili riutilizzi in termini di nuovi studi e servizi di utilità sociale;

- si rende necessaria l'approvazione di un Regolamento che disciplini la facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblici (open data)” e banche dati dell'ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n.267.

Con voti palesi favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa, lo schema di “Regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati” che allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale
2. DI SOTTOPORRE a ratifica consigliare il presente atto deliberativo trattandosi di argomento di competenza dell'Organo Consigliare
3. DI PUBBLICARE il presente regolamento nel sito trasparenza del Comune in: Altri contenuti - - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Inoltre, la Giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il Regolamento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI
SEREN DEL GRAPPA

**Regolamento per la disciplina di
accesso e riutilizzo delle banche
dati**

Versione **0.0.1**

- o dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1, lettera b)
- o dati sensibili: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lettera d)
- o dati giudiziari: i dati idonei a rivelare condanne penali, procedimenti penali in corso, lo stato di imputato o di indagato in un procedimento penale, le sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 4, comma 1, lettera e)
- o dati anonimi: i dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad un interessato identificato o identificabile (art. 4, comma 1, lettera n).

6.5 Albo Pretorio Comunale e accesso ai documenti

I dati contenuti nei documenti e negli atti pubblicati all'albo on-line per obbligo di legge non sono riutilizzabili, né sono tuttavia riutilizzabili i dati degli stessi documenti o atti eventualmente collocati nella sezione archivio del sito dell'Amministrazione.

L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/90.

6.6 Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Sulla pagina "Trasparenza – altri contenuti – accessibilità, catalogo di dati, metadati e banche dati" il Comune pubblicherà il file contenente le informazioni descrittive delle proprie banche dati secondo i seguenti criteri.

- m) colonna "catalogo dati": macro-classificazione (oggetto o soggetto) delle informazioni trattate all'interno dei data base;
- colonna "metadato": descrizione della particolare categoria di dato presente nella banca dati (es. "PG_SoggettiPubblici" = Persone Giuridiche di tipo pubblico)
- colonna "Banca Dati" = nome della banca dati e/o dell'applicazione informatica di riferimento
- colonna "Descrizione" = descrizione sintetica della fonte di informazione

6.7 Elenco banche dati

Nel presente punto viene allegato l'elenco delle basi di dati in gestione e degli applicativi che le utilizzano, già comunicate all'AGD a settembre 2014.

SOMMARIO

1	APPROVAZIONI.....	3
2	LISTA DI DISTRIBUZIONE.....	3
3	STORIA DELLE MODIFICHE	3
4	RIFERIMENTI	3
5	CONTESTO.....	3
6	INDIRIZZI PER L'ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI	3

1 APPROVAZIONI

Attività	Nominativo	Organo	Tel.	e-Mail

2 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Nominativo	Settore-Area	Tel.	e-Mail	Tipo

Tipo: CC=Copia Controllata, PC=Per conoscenza

3 STORIA DELLE MODIFICHE

Versione	Data	Descrizione
0.0.1	27/01/2015	Prima versione.

4 RIFERIMENTI

N.	Titolo	Autore	Versione	Data

5 CONTESTO

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 denominato Codice dell'amministrazione digitale (d'ora in poi CAD), disciplina l'accesso telematico a dati, documenti e d il loro riutilizzo e dispone che, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni cooperino nel condividere informazioni utili all'adempimento dei rispettivi compiti istituzionali.

In particolare, l'art. 52 prevede che le Pubbliche Amministrazioni disciplinino l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati.

6 INDIRIZZI PER L'ACCESSO TELEMATICO E IL RIUTILIZZO DEI DATI

6.1 Principi per la classificazione dei dati

I dati e i documenti prodotti dal Comune di Seren del Grappa, possono essere classificati in:

1. Dati il cui trattamento è disciplinato da normativa nazionale ed europea (es. personali, sensibili e giudiziari, documenti secretati, dati statistici e aggregati prodotti attraverso dati personali, dati pubblicati attraverso l'albo pretorio comunale ecc...)
2. Open Data - data set pubblicati sul portale <http://www.comune.serenelgrappa.bl.it/web/serengrappa> riutilizzabili.
3. Dati e documenti fruibili liberamente, previa richiesta, specifica al Comune.
4. Informazioni fruibili, secondo specifico processo di autorizzazione stabilito dalla Struttura Organizzativa titolare della specifica competenza del trattamento dati all'interno del Comune.

Le banche dati del Comune di Seren del Grappa pubblicate nella pagina "Trasparenza - altri contenuti - accessibilità, catalogo di dati, metadati e banche dati" possono contenere contemporaneamente le diverse tipologie di informazioni sopra rappresentate.

6.2 Modalità di fruizione e riutilizzo

La condivisione dei dati del Comune è gratuita nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni. Nel caso di richiesta di fruizione dati da parte di soggetti privati che intendano eseguire ricerche ed elaborazioni interne o farne uso commerciale/pubblicitario, il Comune di Seren del Grappa può richiedere un contributo economico, basato sulla quantità, tipologia di dati e loro utilizzo.

Il riutilizzo dei dati a fini commerciali è infatti consentito, salvo licenza d'uso (D.Lgs. 36/2006), per i soli dati che non contengono informazioni di natura riservata o sottoposte a particolare tutela.

La modalità di fruizione dei dati può variare in base alla tecnologia di sviluppo delle banche dati e delle applicazioni del Comune, in generale potrà avvenire attraverso web services o estrazioni puntuali ad hoc.

Nel caso in cui l'Amministrazione preveda una modalità di accesso attraverso autenticazione e profilazione, con eventuale espressa finalità di utilizzo dei dati, è necessario che i soggetti si attengano rigorosamente alle specifiche di autorizzazione.

I dati fruiti, ove possibile attraverso i web services esposti dalle varie applicazioni dell'Amministrazione, possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti, e forniti da questi a soggetti terzi solo previa autorizzazione da parte del titolare della fonte di origine.

Il riutilizzo dei dati deve prevedere la citazione della fonte d'origine (banca dati), titolarità dei dati (Comune) e la data di aggiornamento dei contenuti segnalata dal titolare stesso a ulteriore tutela riconosciuta dalla legge in ordine al diritto di proprietà intellettuale (L. 633/41).

Si specifica che le condizioni e le modalità di riutilizzo dei documenti e dei dati, possono essere oggetto di revisione, tenuto conto di:

- a) principi dettati dalle linee guida regionali;
 - b) natura e tipologia del documento oggetto della licenza;
- disposizioni di legge (comunitarie, nazionali, regionali) che disciplinano il trattamento (ed in particolare le attività di comunicazione e di diffusione) della specifica tipologia di documento a cui è associata la licenza;
 - tipologia e natura giuridica del soggetto che chiede il riutilizzo;
 - il riutilizzo del documento da parte del soggetto interessato (soggetto fisico e/o giuridico, autorizzato al riutilizzo del documento medesimo) presuppone l'accettazione della licenza associata al documento d'interesse;

6.3 Limiti al riutilizzo

Il D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA" stabilisce che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è subordinato alle condizioni e ai limiti dettati dal D.Lgs. 196/2003 e dalle specifiche disposizioni del D.Lgs. 36/2006, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva modificata di recente dalla direttiva 2013/37/UE).

L'obbligo di pubblicare ai fini della trasparenza dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo, fermo restando che il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere incompatibile con i precisi scopi originali fissati dal Decreto Legislativo suddetto ed intesi a garantire la pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

In tale quadro di tutele, sono sottratti al riutilizzo i dati sensibili e giudiziari. Il riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda generalmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati aggregati e resi anonimi.

Pertanto, anche in caso di trattamento per scopi statistici, i dati devono essere aggregati in modo tale da non consentire inferenza sugli stessi.

6.4 Tipologie di dati

In base all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati relativi a persone fisiche si distinguono nelle categorie:

- o dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4, comma 1, lettera a);